

Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)

Regolamento regionale 16 giugno 1977, n. 4. (D.C.R. 181/1977).

"Regolamento del Comitato Comprensoriale di Borgosesia".

(B.U. 2 agosto 1977, n. 31)

Titolo I. GENERALITA'

Art. 1. *Natura e funzioni*

Il Comitato Comprensoriale di Borgosesia e' organismo decentrato della Regione Piemonte ed ha il compito di promuovere lo sviluppo economico e sociale del Comprensorio ed il coordinamento delle attivita' degli Enti Locali e degli altri Enti operanti nel territorio, in conformita' agli obiettivi e secondo le procedure del piano di sviluppo Regionale.

Art. 2. *Metodo*

Il Comitato Comprensoriale ispira le proprie attivita' ai principi della partecipazione e dell'informazione.

Promuove ed assicura la partecipazione degli Enti Locali e l'autonomo apporto dei Sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali alle decisioni di competenza del Comitato stesso e assicura, inoltre, la piu' ampia informazione sulla propria attivita'.

Art. 3. *Competenze*

Tutte le attribuzioni conferite al Comitato Comprensoriale spettano al Consiglio ad eccezione di quelle espressamente conferite da leggi regionali o dal presente regolamento ad altri organi del Comitato.

Art. 4. *Sede*

La sede degli organi del Comitato Comprensoriale e' stabilita in Borgosesia.

Titolo II. ORGANI DEL COMITATO COMPRENSORIALE

Art. 5.

Sono organi del Comitato Comprensoriale:

- a) - il Consiglio;
- b) - la Giunta esecutiva;
- c) - il Presidente.

Art. 6. Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo del mese di febbraio, aprile, giugno ed ottobre.

Il Consiglio può essere convocato su iniziativa del Presidente del Comitato, del Presidente della Regione e di 1/5 dei suoi componenti.

Negli ultimi due casi; il Consiglio e' convocato nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

In caso di inadempienza del Presidente provvede il Consigliere più anziano di età.

La prima seduta dopo elezioni comprensoriali e' convocata dal Presidente uscente entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti e viene presieduta, fino alla designazione del Presidente, dal consigliere più anziano di età.

Art. 7. Designazione del Presidente e della Giunta

Nel corso della prima seduta, il Consiglio Comprensoriale designa, con le modalita' previste dalla legge e dal presente Regolamento, con separata votazione:

- a) - il Presidente;
- b) - la Giunta esecutiva.

Alla designazione della Giunta Esecutiva non si puo' provvedere se non successivamente a quella del Presidente.

Qualora non si ottenga la prescritta maggioranza nella prima votazione, si procede ad ulteriore votazione.

Se dopo questa ulteriore votazione i candidati non hanno raggiunto la maggioranza, il Presidente rinvia la seduta di almeno 8 e non oltre 15 giorni, nel corso della quale si ripetono le votazioni con le stesse modalita' delle precedenti.

Art. 8. Validità delle riunioni e delle deliberazioni

Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni vengono assunte con voto palese ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa prescrizione del presente Regolamento o delle leggi regionali.

Art. 9. Diritti e doveri del Consigliere

Ciascun Consigliere rappresenta l'intero Comprensorio senza vincolo di mandato e ha il dovere di partecipare all'attivita' del Comitato.

Al fine di espletare adeguatamente il proprio mandato, ciascun consigliere ha il diritto di ottenere dalla Regione e dalla Giunta Esecutiva del Comitato Comprensoriale tutte le informazioni e la documentazione inerenti alle competenze del Comitato Comprensoriale.

Art. 10. Gruppi Consiglieri

Entro 5 giorni dalla prima seduta ciascun consigliere segnala al Presidente la propria adesione ad un Gruppo Consigliare, mediante comunicazione scritta.

Ciascun gruppo deve almeno essere costituito da almeno 2 consiglieri.

I rappresentanti delle forze politiche presenti in Consiglio Regionale che non possono costituire un Gruppo hanno facoltà di intervenire alla riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consigliari.

Il Presidente del Comitato, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consigliari, assicura ai Gruppi stessi le condizioni necessarie per l'esecuzione delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, compatibilmente con lo svolgimento delle attività del Comitato Comprensoriale.

Art. 11. Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consigliari

E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consigliari.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consigliari e' convocata dal Presidente del Comitato ogni qualvolta lo ritenga utile e anche su richiesta di 1 presidente di Gruppo Consigliare per esaminare lo svolgimento dei lavori del Consiglio e delle Commissioni. In quest'ultimo caso parteciperanno alla riunione anche i Presidenti delle Commissioni Consigliari Permanenti.

Art. 12. Commissioni Consigliari Permanenti

Il Consiglio si articola al suo interno in commissioni permanenti.

All'inizio di ciascun mandato, il Consiglio determina il numero e le competenze delle Commissioni Consigliari permanenti a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

Art. 13. Composizione delle Commissioni

La composizione delle Commissioni e' determinata in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.

Ogni consigliere non appartiene a più di 1 Commissione.

I membri della Giunta possono far parte delle Commissioni Consiliari permanenti. In tal caso essi non rappresentano la Giunta, ma il loro Gruppo Consiliare.

Il Presidente del Comitato, sentiti i Presidenti dei Gruppi, determina il numero dei componenti le Commissioni e la ripartizione dei seggi fra i singoli Gruppi Consigliari. Ciascun Gruppo provvede quindi alla designazione dei propri rappresentanti e ne dà comunicazione al Presidente del Comitato.

Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può essere sostituito da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad un'altra Commissione, previa segnalazione da parte del proprio Gruppo Consiliare al Presidente del Comitato.

Ai lavori delle Commissioni possono partecipare con voto deliberativo anche i Consiglieri di quei Gruppi che non abbiano rappresentanza nella Commissione.

Ai lavori delle Commissioni devono inoltre essere invitati, a titolo consultivo, i Presidenti delle Comunità Montane esistenti nel territorio del Comprensorio. Questi ultimi possono farsi rappresentare dai loro delegati.

Resta salva la facoltà del Presidente e dei componenti la Giunta Esecutiva di intervenire ai lavori delle Commissioni, nonché le facoltà delle Commissioni di richiederne l'intervento.

Art. 14. Insediamento delle Commissioni

Il Presidente del Comitato convoca i Consiglieri assegnati a ciascuna Commissione per la sua costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione, a maggioranza dei 2/3, a scrutinio segreto, di un Presidente e di un Vice Presidente, con votazioni separate.

Le Commissioni sono costituite per tutta la durata del Consiglio.

Le sostituzioni di Consiglieri sono proposte dai Gruppi di appartenenza.

L'ufficio di Presidenza di ciascuna Commissione dura in carica 30 mesi, dopodiché si procede alla nuova elezione con le medesime modalità.

Art. 15. Conferenza dei Presidenti delle Commissioni

E' istituita la Conferenza dei Presidenti di cui fanno parte il Presidente del Comitato ed i Presidenti delle Commissioni Permanenti ed alla quale possono partecipare i membri della Giunta Esecutiva ed i Presidenti dei Gruppi Consiliari.

Essa provvede al coordinamento dei lavori delle Commissioni.

Art. 16. Convocazione delle Commissioni

Il Presidente convoca la Commissione che presiede e, sentito il Vice Presidente e il Presidente del Comitato Comprensoriale, ne fissa l'ordine del giorno.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione e' convocata dal Vice Presidente.

Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non siano presenti almeno quattro membri effettivi della Commissione rappresentanti almeno la metà più uno dei membri del consiglio del Comitato Comprensoriale.

All'inizio di ogni seduta, ciascun commissario può proporre modifiche all'ordine del giorno, per il cui accoglimento occorre una votazione qualificata nella quale i Commissari dei Gruppi che si pronunciano a favore delle modifiche debbono rappresentare la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comprensoriale.

Se un numero di Commissari rappresentanti almeno 1/4 dei componenti del Consiglio Comprensoriale richieda la convocazione di una Commissione, il Presidente della Commissione o, in caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente, provvede a riunirla entro il 10° giorno dalla richiesta.

Art. 17. Discussione in Commissione

Sugli oggetti discussi da ciascuna Commissione, questa nomina un relatore, il quale redige una relazione scritta da sottoporre al Consiglio. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Le Commissioni possono dividersi in Sotto-Commissioni. La definitiva delibera e' pero' riservata alla Commissione plenaria.

Ogni Gruppo rappresenta in Commissione tanti Consiglieri quanti sono gli aderenti al Gruppo stesso.

In quanto applicabili, le norme di procedura, per la discussione e le votazioni in Commissione, sono quelle adottate dalle corrispondenti Commissioni Consiglieri Regionali o, in mancanza, dal Consiglio Comprensoriale.

Art. 18. Esame in sede referente o consultiva

Le proposte di deliberazione ed in generale ogni questione su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, nonche' ogni affare sul quale una Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, sono trasmessi dal Presidente del Comitato alla Commissione o alle Commissioni da lui ritenute competenti.

In particolare le Commissioni Permanenti:

- a) - esaminano preventivamente le deliberazioni o le proposte di competenza del Consiglio nonche' i pareri richiesti in base a leggi regionali al Consiglio;
- b) - discutono i criteri cui devono ispirarsi i Piani comprensoriali nei settori di competenza;
- c) - propongono al Consiglio gli ordini di priorita' degli interventi pubblici sul territorio.

Art. 19. Commissioni speciali

Il Consiglio puo' sempre costituire, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attivita' del Comitato Comprensoriale.

Le Commissioni speciali sono composte e funzionano con le stesse modalita' previste per le Commissioni permanenti.

Art. 20. Pubblicita' delle sedute

Di norma le sedute delle Commissioni Consiliari non sono pubbliche.

Art. 21. Giunta Esecutiva

La Giunta e' composta da 2 membri e dal Presidente che la presiede.

Il Consiglio designa, a maggioranza assoluta dei propri componenti ed a scrutinio segreto, i membri della Giunta.

Il Presidente della Giunta Regionale nomina, sulla base della designazione del Consiglio del Comitato Comprensoriale, i membri della Giunta esecutiva.

Art. 22. Giunta (Competenze ed attribuzioni)

Oltre alle competenze specificatamente attribuite ad essa dalle leggi regionali, la Giunta provvede a:

- a) - rendere esecutive le decisioni assunte dal Consiglio del Comprensorio;
 - b) - proporre le eventuali variazioni da apportare alla previsione di spesa per l'attuazione del piano comprensoriale;
 - c) - deliberare gli impegni di spesa e la relativa liquidazione nel quadro delle disposizioni generali fissate dalla Regione e nei limiti quantitativi stabiliti con propria deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Comprensoriale;
 - d) - provvedere all'espletamento delle competenze di ordinaria amministrazione di cui all'art. 19 della legge 4.6.75 che riguardano:
- 1) a) le esigenze di funzionamento e di organizzazione interna del Comitato.
 - 2) b) l'esecuzione di iniziative specifiche decise dal Consiglio o dalle Commissioni.

Art. 23. Funzionamento della Giunta

La Giunta e' convocata dal Presidente del Comitato che la presiede.

Spetta al Presidente fissare l'ordine del giorno della seduta.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Tuttavia, per ogni seduta, deve essere redatto apposito verbale del quale tutti i membri del Consiglio possono prendere visione.

Alle decisioni assunte deve essere data pubblica conoscenza mediante affissione ad apposito albo.

Art. 24. Giunta (Decadenza per dimissioni)

Oltre che nel caso di revoca, l'intera Giunta decade dalle sue funzioni allorché si dimetta almeno la metà dei suoi componenti, ovvero allorché si dimetta il Presidente.

Art. 25. Giunta (Decadenza di un membro della Giunta)

La decadenza da membro del Consiglio del Comprensorio comporta la decadenza da membro della Giunta.

In tal caso il Consiglio di Comprensorio deve provvedere immediatamente alla sua sostituzione, applicando le stesse norme che disciplinano la designazione della intera Giunta.

Art. 26. Giunta (Revoca)

La Giunta decade ove sia presentata, da almeno 1/4 dei componenti del Consiglio di Comprensorio, una mozione di revoca e questa sia approvata con voto palese per appello nominale dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

In tal caso, il Consiglio ove non provvede immediatamente, deve essere convocato entro 10 giorni per provvedere alla elezione della Giunta e, ai sensi dell'art. 28, del Presidente.

Art. 27. Il Presidente (Designazione)

Il Presidente del Comitato del Comprensorio e' designato dal Consiglio, nel proprio seno, nel corso della prima seduta, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Il Presidente della Giunta Regionale nomina, sulla base della designazione del Consiglio Comprensoriale, il Presidente del Comitato.

Art. 28. Il Presidente (Durata in carica e decadenza)

Il Presidente del Comitato dura in carica fino alla emanazione del decreto di nomina del suo successore.

Esso puo' cessare dall'incarico nei seguenti casi:

- a) - allorche' decada da membro del Consiglio;
- b) - allorche' presenti le sue dimissioni e il Consiglio ne prenda atto;
- c) - allorche' venga revocato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, su mozione motivata, presentata da almeno 1/4 dei consiglieri assegnati e votata per appello nominale e con voto palese, allorche' decade la Giunta esecutiva.

Quando sia intervenuto uno dei motivi di decadenza previsti dai commi precedenti, il Consiglio, ove non provveda immediatamente, deve essere convocato entro 10 giorni per l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 29. Incompatibilita'

La carica di Presidente del Comitato del Comprensorio e di membro della Giunta e' incompatibile con la carica di Presidente di Gruppo Consiliare e di Presidente di Commissione Consiliare permanente.

La carica di Presidente del Comitato del Comprensorio e' incompatibile con la stessa appartenenza ad una delle Commissioni Consiliari permanenti.

Titolo III. CONSULTAZIONE PARTECIPAZIONE INFORMAZIONE

Art. 30. Consultazione

Il Comitato Comprensoriale anche attraverso le Commissioni puo' avvalersi per le materie di sua competenza della consultazione degli Enti Locali, dei Sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali per l'esame dei singoli argomenti.

Qualora l'iniziativa in tal senso venisse assunta dalle Commissioni, esse ne fanno richiesta al Presidente del Comitato che provvedera' in merito.

Art. 31. Partecipazione

Sono istituti della partecipazione:

- a) l'iniziativa degli Enti Locali;

- b) l'interrogazione rivolta agli organi del Comitato degli Enti Locali, dai Sindacati dei lavoratori, dalle organizzazioni di categoria, dagli organismi economici e dalle altre forze sociali;
- c) la petizione di singoli cittadini.

Art. 32. Iniziativa degli Enti Locali

I Consigli Comunali ed i Consigli delle Comunita' Montane possono assumere l'iniziativa di proposte di deliberazioni presentandole al Presidente del Comitato con il corredo di una relazione e del verbale della riunione del Consiglio da cui e' stata approvata la proposta.

Il Consiglio deve pronunciarsi sulla ammissibilita' della proposta nella prima seduta dopo la presentazione.

La procedura di esame e di approvazione e' quella prevista per le proposte di iniziativa dei singoli Consiglieri.

I Consigli Comunali e delle Comunita' Montane possono designare 3 dei loro membri per illustrare la proposta.

Art. 33. Interrogazioni

Gli Enti Locali, con deliberazione dei rispettivi Consigli, i Sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, gli organismi economici e le forze sociali possono rivolgere interrogazioni scritte agli organismi del Comitato.

Gli organi competenti sono tenuti a dare risposta scritta entro trenta giorni.

Art. 34. Petizioni

I cittadini singoli o associati possono rivolgere petizioni al Consiglio per chiedere provvedimenti o per esporre necessita'.

Le petizioni vengono assegnate dal Presidente del Comitato alle Commissioni competenti che giudicano dell'ammissibilita' e, ove ammissibili, relazionano al Consiglio entro il termine di sessanta giorni.

Art. 35. Organismi consultivi

Il Consiglio del Comitato puo' istituire appositi organismi consultivi con modalita' e nelle forme che saranno determinate dallo stesso di volta in volta con votazione a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Art. 36. Informazione

Il Comitato Comprensoriale assicura la piu' ampia informazione sulla propria attivita'.

Esso adotta le iniziative necessarie a garantire la massima pubblicizzazione della propria attivita'.

Qualunque cittadino puo' avere copia integrale delle deliberazioni del Consiglio previo assolvimento dell'onere relativo.

Art. 37. Formazione dei piani

Le proposte di piano elaborate dal Comitato Comprensoriale devono in ogni caso essere sottoposte ai Consigli delle Comunità Montane, ai Consigli provinciali di Vercelli e Novara ed ai Consigli Comunali prima della loro approvazione.

Tali organismi possono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla data dell'invio di tali proposte.

Il Comitato inoltre provvederà ad acquisire il parere in merito degli organismi e delle forze sociali interessate.

I pareri pervenuti devono essere comunicati al Consiglio prima della approvazione del piano.

Art. 38. Approvazione dei piani comprensoriali

Il Consiglio si esprime a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti per la approvazione del piano di sviluppo, del piano territoriale di coordinamento e per l'individuazione delle aree sub-comprensoriali.

Art. 39. Coordinamento attività di Programmazione

Il Comitato Comprensoriale promuove il Coordinamento degli Enti operanti nel Comprensorio stimolando inoltre l'operare in forma associata degli Enti Locali nella gestione dei servizi e nell'esercizio delle deleghe ad essi conferite dalla Regione e per l'attuazione dei piani di sviluppo, dei piani territoriali comprensoriali e sub-comprensoriali e dei piani di settore

In particolare il Comitato Comprensoriale coordina la propria attività di programmazione con quella svolta dalle Comunità Montane, nell'esercizio delle loro autonome competenze per garantire la massima coerenza di indirizzi e di scelte fra i diversi livelli di pianificazione.

Art. 40. Rapporti con la Regione

Gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio devono essere comunicati al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente del Consiglio Regionale entro gli stessi termini previsti per i componenti del Consiglio.

Il Presidente del Comitato provvede alla trasmissione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Titolo IV. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMPRENSORIALE

Art. 41. Convocazione e ordine del giorno

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per le riunioni. In caso di urgenza il termine è ridotto a quarantotto ore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, dell'ordine del giorno e dell'ora della riunione.

Il Presidente del Comitato fissa l'ordine del giorno della seduta, sentita la Giunta e d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

Per ciascuna sessione ordinaria il Consiglio approva, su proposta del Presidente, il programma dei propri lavori in apertura di seduta.

Art. 42. Pubblicità delle sedute - Seduta segreta

Le sedute del Consiglio sono di norma pubbliche.

Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando vi sia richiesta del Presidente del Comitato. Singoli Gruppi Consiliari o almeno dieci Consiglieri possono avanzare analoga richiesta, su cui il Consiglio è chiamato a pronunciarsi preventivamente per alzata di mano e a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 43. Apertura e chiusura - Lettura del verbale

Il Presidente apre e chiude la seduta. L'ordine del giorno della seduta è affisso nella sala. Il Consiglio non può né discutere né deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno.

La seduta comincia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

Art. 44. Comunicazioni all'inizio della seduta

Il Presidente, dopo la lettura del processo verbale:

- a) - da comunicazione delle assenze giustificate;
- b) - comunica all'assemblea i messaggi e le lettere che giudica di interesse rilevante e da notizia delle risposte della Giunta Esecutiva alle interrogazioni con risposta scritta;
- c) - da notizie delle proposte di deliberazione presentate e delle questioni sottoposte alla deliberazione o al parere del Consiglio;
- d) - comunica il deferimento delle proposte di deliberazione, delle questioni e degli affari da sottoporre alla decisione e al parere del Consiglio, alle Commissioni permanenti, nonché le decisioni della Regione in ordine agli atti del Comitato;
- e) - invita il Segretario del Comitato a dare notizia delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute.

Sulle comunicazioni del Presidente sono ammesse solo richieste di chiarimento.

È tuttavia facoltà di ciascun consigliere, al termine della seduta, di chiedere che su una comunicazione del Presidente sia aperta, al termine della seduta o in quella successiva, una discussione. Per essere ricevibile, tale proposta deve avere l'appoggio di almeno 5 altri consiglieri.

Art. 45. Dei processi verbali

I processi verbali sono redatti a cura del Segretario del Comitato, funzionario nominato con deliberazione del Consiglio, o da chi per esso, il quale assiste il Presidente nelle adunanze.

Ogni Consigliere puo' chiedere che nel verbale dell'adunanza si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo. Nell'adunanza in cui si provvede alla approvazione del verbale, ogni Consigliere puo' chiedere le opportune rettificazioni o modifiche.

Delle deliberazioni adottate a scrutinio segreto o in seduta segreta, deve darsi atto a verbale.

I processi verbali sono trascritti su un apposito registro, sono letti all'assemblea dal Segretario in una seduta successiva alla data della rispettiva adunanza e sono sottoscritti dal Presidente del Comitato e dal Segretario.

Il Consiglio Comprensoriale puo' stabilire di non far redigere in tutto o in parte il processo verbale delle sedute segrete.

Copia dei processi verbali viene fatta pervenire a ciascun consigliere del Comitato Comprensoriale e viene esposta presso la sede del Comitato.

Art. 46. Verifica del numero legale

La Presidenza e' tenuta a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale per deliberare, quando cio' sia richiesto da 1 consigliere e il Consiglio stia per procedere a qualche votazione.

Non puo' essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, ne' in occasione di votazioni che si debbono fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

Per verificare se il Consiglio e' in numero legale, il Presidente ordina l'appello.

Se il Consiglio non e' in numero legale, il Presidente puo' rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla, ed in quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro per il prossimo giorno feriale all'ora medesima del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente, da comunicare prima che la seduta sia tolta.

Art. 47. Obbligo di presenza e giustificazione di assenza

Il Consigliere che si astenga dall'intervenire alle sedute deve giustificare l'assenza.

I nomi dei consiglieri che non partecipano per oltre 5 sedute consecutive alle sedute del Consiglio, senza aver giustificato l'assenza, sono annunziati dal Presidente del Consiglio in assemblea.

Art. 48. Diritto di parola

Nessuno puo' parlare senza aver chiesta e ottenuta la parola dal Presidente.

Ciascun oratore deve attenersi ai limiti annunciati dal Presidente e determinati d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

Art. 49. Disciplina delle sedute

Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba con il suo contegno la libert  delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente puo' deliberare l'esclusione del consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta.

Tale esclusione puo' essere deliberata dal Presidente anche dopo un solo richiamo all'ordine, quando il Consigliere provochi tumulti o disordini nell'aula o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.

Se il consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta.

Art. 50. Tumulto in aula

Qualora sorga tumulto nell'assemblea, il Presidente si alza: e' allora sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunit , la toglie.

In quest'ultimo caso, il Consiglio si intende convocato, senz'altro, per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente annunciata al termine della seduta.

Art. 51. Poteri di polizia del Consiglio

I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che impartisce gli ordini necessari.

La forza pubblica non puo' entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 52. Ammissione del pubblico

Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi puo' introdursi nella sala ove siedono i consiglieri.

Il pubblico puo' assistere alle sedute nei settori appositamente riservati e deve astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 53. Disposizioni generali

Il Consiglio puo' discutere e deliberare soltanto intorno ad argomenti che siano iscritti nell'ordine del giorno.

Il Presidente concede la facolta' di parlare seguendo l'ordine delle domande, con facolta' di alternare gli oratori dei diversi Gruppi Consiliari. Gli oratori parlano di norma dal proprio seggio, rivolti all'Assemblea o al Presidente.

Chi risulta assente dall'aula quando viene il suo turno decade dal diritto alla parola.

Non e' ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o formulare apprezzamenti sui voti del Consiglio.

Nessun discorso puo' essere interrotto o rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta.

Art. 54. Fatto personale e onorabilita' dei Consiglieri

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale. Spetta al Presidente decidere sulla sussistenza del fatto personale.

Art. 55. Richiami all'oratore

Se il Presidente ha richiamato 2 volte all'argomento in discussione o ai limiti di tempo previsti un oratore che tuttavia continua a discostarsene, può interdirgli la parola.

Art. 56. Delle interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta Esecutiva, o sia esatta, se la Giunta stessa intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attivita' del Comitato Comprensoriale.

Un consigliere che intenda rivolgere una interrogazione alla Giunta ne fara' domanda per iscritto, senza motivazione. Il Presidente, alla fine della seduta, da' lettura delle interrogazioni presentate.

La Giunta ha facolta' di rispondere immediatamente all'atto dell'annuncio, come pure di differire la risposta alla prima seduta successiva, dopo che sia trascorso un termine massimo di 15 giorni.

Dopo la risposta della Giunta, l'interrogante ha il diritto di replica per dichiarare se sia o no soddisfatto.

L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente quando giunge il suo turno.

Quando il Presidente lo disponga, ad interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, puo' essere data risposta contemporaneamente.

Nel presentare un'interrogazione, il consigliere puo' dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro 15 giorni, la Giunta da' risposta scritta all'interrogante e la comunica per copia al Presidente del Comitato, il quale ne da' notizia all'Assemblea.

La risposta scritta e' inserita nel verbale della seduta.

Art. 57. Delle interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

Un consigliere che intenda rivolgere una interpellanza ne fa domanda per iscritto senza motivazione. Per la lettura delle interpellanze e la loro iscrizione all'Ordine del giorno, si seguono le norme stabilite all'articolo precedente per le interrogazioni.

La Giunta puo' consentire che l'interpellanza sia svolta nella prima seduta destinata alle interrogazioni e alle interpellanze o in una seduta successiva a cio' destinata; in caso diverso, essa viene iscritta all'ordine del giorno e non oltre 30 giorni dopo la sua presentazione.

Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze e le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici, o strettamente connessi possono essere svolte contemporaneamente. In tal caso, la Giunta dara' agli interpellanti e agli interroganti un'unica risposta.

Qualora l'interpellante non sia soddisfatto, egli puo' replicare e, se intende, promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta, puo' presentare una mozione, secondo le modalita' previste dall'articolo successivo.

Art. 58. Delle mozioni

Ciascun consigliere puo' presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio Comprensoriale, fatte salve le competenze riservate alla Giunta Esecutiva dalla legge Regionale.

Il Presidente ha facolta' di dichiarare improponibile una proposta di deliberazione presentata in forma di mozione. In tal caso egli invita i proponenti a ripresentarla nelle dovute forme.

Qualora il Presidente lo disponga, piu' mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di discussione unica.

La discussione congiunta puo' avere luogo anche nel caso in cui sullo, stesso argomento siano presentate mozioni ed interpellanze. Gli interpellati sono iscritti alla discussione subito dopo i proponenti delle mozioni.

Se una mozione discussa congiuntamente con altre mozioni viene ritirata, un proponente di essa ha diritto di parlare subito dopo i proponenti delle altre mozioni.

La votazione di una mozione puo' farsi per parti separate.

Uno dei proponenti di una mozione ha il diritto di replica dopo la chiusura della discussione.

Art. 59. Spese del comitato

Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico del la Regione.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Bilancio preventivo annuale della Regione stessa, la Giunta esecutiva propone al Consiglio la previsione di spesa del relativo esercizio finanziario, dimensionata come entrata sui capitoli iscritti nel Bilancio di previsione della Regione.

Un eventuale esercizio provvisorio della Regione comporta l'applicazione delle norme di esercizio provvisorio per il Comitato.

Il Consiglio approva la previsione di spesa entro i 15 giorni successivi.

Il Bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario deve essere approvato dal Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo assieme al rendiconto generale dell'attivita' dell'esercizio precedente.

Titolo V. NORME FINALI

Art. 60. Revisione del Regolamento

Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, del Regolamento, può essere presa se non siano trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento o dell'ultima modifica.

La revisione o l'abrogazione, totale o parziale, del Regolamento è deliberata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

La deliberazione di abrogazione totale del Regolamento non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Regolamento che sostituisca il precedente.

Art. 61. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme del Regolamento del Consiglio Regionale, per quanto applicabili.